

restArte – Associazione Cultura

Art..1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ispirata alla normativa di cui al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

" **RESTARTE ASSOCIAZIONE CULTURA**", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà " **RESTARTE ASSOCIAZIONE CULTURA ETS**".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Firenze, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

(Delegazioni e uffici)

Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Associazione stessa. L'Associazione svolge attività nell'ambito territoriale regionale e può effettuare anche interventi di rilievo nazionale e internazionale.

Art.. 3

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di

denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione

- promuove, sostiene, sviluppa e sponsorizza, nei modi e con gli strumenti ritenuti più idonei e sotto l'osservanza delle norme delle prescrizioni in materia di beni culturali, il restauro la conservazione e la valorizzazione delle opere d'arte esistenti.
- dedica particolare attenzione e cura al sostegno, alla salvaguardia, restauro e manutenzione degli edifici e delle dimore di caratteristiche storiche, dei parchi e dei giardini, delle collezioni e delle singole opere d'arte appartenenti sia alla sfera pubblica che privata;
- valorizza tutti gli aspetti relativi alla cultura, l'arte del fare e del lavoro nonché l'evoluzione dell'individuo e della società;
- valorizza e pubblicizza come modello mondiale i beni culturali intesi come qualsiasi attività, cosa, mobile e immobile, che porta in sé la cultura ispirata al bello e al sapere, condiviso in pace e in trasparenza, con tutti i popoli;
- promuove in tutte le sue forme le attività lavorative artigianali, industriali di massa, e cerca di valorizzare l'arte del fare dei singoli o di raggruppamenti e distretti di imprese.

Per realizzare i precisati scopi istituzionali l'Associazione:

- svolge la propria attività nel settore del restauro, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico artistico, comprendendo anche le biblioteche e i beni archivistici. Pertanto l'Associazione, avvalendosi del concorso la collaborazione il sostegno di altri soggetti pubblici e privati potrà elaborare, promuovere, coordinare e realizzare progetti relativi a interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e valorizzazione su opere d'arte e, più in generale, su beni qualificati come culturali, ricercando e utilizzando contributi, finanziamenti e altre risorse tecniche e finanziari raccolti, specie tra le imprese ed enti interessati a svolgere forme di pubblicità commerciale nel corso dell'esecuzione i precisati interventi;
- promuove, sostiene e realizza programmi di studio, di ricerca, indagine ed altre attività conoscitive riguardanti le opere d'arte e, più in generale, i Beni Culturali da sottoporre al restauro, e altri interventi di conservazione e manutenzione;
- fornisce a soggetti pubblici e privati servizi di consulenza, assistenza, progettazione e documentazione riguardo le opere d'arte e Beni Culturali da

salvaguardare, restaurare e valorizzare;

- istituisce e gestisce corsi di formazione, aggiornamento, per restauratori e altri operatori culturali;
- stipula convenzioni e altri accordi di collaborazione con enti pubblici e privati sia italiani che stranieri, sempre in ordine a interventi di restauro, conservazione e manutenzione di opere d'arte e Beni Culturali;
- istituisce e assegna premi, borse di studio e altri incentivi, anche in collaborazione con altri enti istituzioni culturali;
- promuove, organizza convegni, corsi di studio di formazione, seminari, incontri, mostre, concerti, spettacoli e altri eventi culturali e di intrattenimento, finalizzate la raccolta di fondi ed elargizione liberali da destinare alla realizzazione di singoli progetti interventi su opere d'arte;
- promuove, organizza eventi volti a valorizzare la cultura degli individui e della società, pubblicizzandone in ogni forma e modo tutti i valori da seguire come modello per la popolazione internazionale anche tramite la rievocazione e realizzazione di eventi storici, contemporanei e futuristici;
- pubblica bollettini, cataloghi, libri, riviste indagini nel settore di attività prescelto;
- crea e gestisce siti web, applicazioni software e ogni altro collegamento con la rete Internet relativo ai propri progetti e di tutti i beni materiali e immateriali anche gli NFT o similari;
- promuove l'applicazione della tecnologia digitale e visiva ai Beni Culturali e alla loro catalogazione e valorizzazione;
- partecipa ad enti concorsi, raggruppamenti e società sia di natura pubblica che privata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari

I *volontari* sono *persone* che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività coordinate dall'associazione deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Valori

La dimensione etica non può autenticamente realizzarsi tramite un mero conformarsi a principi calati dall'alto, ma solo attraverso un'intima adesione di coloro che rendono viva un'organizzazione: i suoi operatori. È con questa consapevolezza che l'Associazione, attraverso un percorso partecipato dei suoi *stakeholders*, ha individuato un insieme di valori condivisi che costituiscono un costante riferimento per il futuro.

Mission

L'Associazione ritiene che il forte legame con la Città di Firenze, con i suoi luoghi di cultura, con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati che la rappresentano nonché con l'intero suo territorio, costituisce un elemento caratterizzante della Mission associativa.

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al presente articolo, con quella dei Fondatori Promotori, Sostenitori e di eventuali altri Enti aventi analoghe finalità; quanto sopra potrà avvenire anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento per lo sviluppo, il finanziamento e cofinanziamento di progetti specifici. Attiva lavori di sponsorizzazioni, fundraising e marketing finalizzati alla realizzazione dei progetti.

Art.3 – Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Associazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- Dal fondo di iniziale dotazione costituito da conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori;
- Dall'incremento successivo, mediante quote associative e conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili.

In particolare, l'Associazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali. Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, ecc.), per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Associazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Associazione.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Associazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

Art .5 – Fondo Di Gestione

Il Fondo di Gestione dell'Associazione è impiegato per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- dall'incasso delle quote associative stabilite periodicamente dall'Organo Amministrativo;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Associazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Associazione medesima.

Art. 6 - Divieto di distribuzione degli utili

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate, ai propri lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 6, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché l'eventuale bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Associazione e per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

Gli organi della Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Associazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.8 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 e nei casi di mancato pagamento della quota sociale annuale. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.9 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione: concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- proporre iniziative utili a garantire la crescita ed il miglioramento dei servizi prestati e delle relative modalità.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.10 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali

Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o nei casi in cui contravviene agli Accordi scritti ed agli obblighi deontologici definiti con l'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.11 – Qualifiche

L'Associazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:

- Soci fondatori;
- Soci istituzionali;
- Soci sostenitori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari;

Soci fondatori sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della associazione, anche apportando, ovvero obbligandosi ad apportare beni, risorse finanziarie, servizi o altra utilità destinata a formare e incrementare in maniera stabile e duratura il patrimonio dell'istituzione, ovvero che vi prestano adesione integrale nei sei mesi dalla costituzione dell'ente. L'adesione dei soci fondatori avviene previa approvazione da parte il consiglio direttivo.

Soci istituzionali sono le persone fisiche, gli enti pubblici e i privati, le società, le imprese che prestano adesione all'Associazione direttamente, oppure presentando o impegnandosi a presentare un soggetto terzo, che, anche a più riprese, si obbliga ad apportare significative risorse finanziarie, tecniche, servizi e altri beni, doni, mirati al perseguimento degli scopi istituzionali. L'adesione dei soci partecipanti istituzionali, previa approvazione da parte del consiglio direttivo, deve avvenire mediante apposito atto scritto. La qualifica

di partecipante istituzionale si perde per la rinuncia, ovvero per esclusione deliberata dal consiglio direttivo nel caso in cui il partecipante istituzionale si sia reso inadempiente verso l'Associazione.

Soci sostenitori sono i soggetti pubblici o privati che si impegnano a sostenere finanziare e sponsorizzare determinati progetti culturali, restauro, risanamento e valorizzazione di opere d'arte di altri beni culturali, oppure quando promuovono e organizzano eventi o manifestazioni di carattere culturale espressa in ogni forma e modalità. I soci sostenitori potranno accedervi tramite decisione spontanea oppure tramite l'intercessione e/o presentazione di un Soggetto di rilevanza istituzionale apportando, ovvero obbligandosi ad apportare, anche a più riprese, risorse finanziarie tecniche, servizi e altri beni, doni, mirati al perseguimento degli scopi istituzionali specificando l'indirizzo degli interventi culturali da realizzarsi (esempio: restauro monumenti, valorizzazione concerti culturali, cura delle piazze storiche). Il rapporto dei sostenitori con l'associazione viene a cessare con la completa realizzazione dei rispettivi progetti promossi inizialmente. I sostenitori partecipano alla vita della Associazione per il periodo di tempo in cui dura il sostegno promesso. L'ammissione di sostenitori avviene su domanda dell'interessato in occasione dell'approvazione dei singoli progetti. Quindi il consiglio direttivo decide in merito valutando l'idoneità e la congruità del progetto e del relativo sostegno.

Soci ordinari sono tutti gli altri soggetti, le persone fisiche, gli enti pubblici e i privati, le società, le imprese che desiderano in altro modo sostenere le finalità associative nello spirito e secondo le regole delle presenti costituzioni ed abbiano fornito un sostegno economico di qualsiasi entità indipendentemente dai progetti.

Soci onorari sono quelle persone che si sono particolarmente distinte nel settore della Cultura, ovvero quando abbiano fornito un valido sostegno d'immagine economico o culturale anche come modello da seguire. I sostenitori onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni e agli eventi culturali promossi dalla Associazione, ma non esercitano il diritto di voto nelle riunioni degli organi collegiali.

Onde assicurare inizialmente stabilità la gestione dell'associazione, per almeno i primi sei esercizi sociali, la maggioranza dei membri del consiglio direttivo deve essere formata da persone nominati da soci fondatori quali individuati in epigrafe.

Presso l'Associazione è istituito un Albo relativo a ciascuna categoria di associati nel quale devono essere iscritti tutti coloro che sono nominati come tali.

La revoca della qualità di sostenitore non comporta la restituzione di eventuali contributi a qualunque titolo conferiti.

L'attività di partecipazione alla Associazione non è compensabile in alcun modo.

Tutti i membri dell'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato.

Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

In ogni caso il membro della Associazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 12 – Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale, se nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea Generale degli Associati;
- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Sostenitori, se costituita;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio), se nominato;
- Revisore legale dei Conti, se nominato;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- Il Comitato d'Onore, se nominato.

Sono uffici della Associazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art.13 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da cinque a undici membri, compreso il Presidente:

- a) almeno 3 membri sono nominati, per i primi sei anni, dall'Assemblea dei Fondatori, se da questi proposta;
- b) gli altri membri sono nominati dall'Assemblea degli Associati;
- c) I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capitario e restano in carica 5 anni.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- 2) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del periodo di durata del Consiglio di amministrazione nella sua interezza. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Associazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma e con le medesime modalità, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione. In particolare provvede a:

- 1) redigere e presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai quali persone fisiche o giuridiche possono divenire Soci Sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- 4) eleggere, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, ove non già nominato dall'Assemblea;
- 5) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 6) nominare il Segretario Generale stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico.
- 7) nominare il Comitato Scientifico, determinandone anche compiti e modalità di funzionamento, scegliendone i componenti tra i massimi esponenti nazionali ed internazionali nelle materie di intervento della Associazione stessa;
- 8) approvare le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- 9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;
- 10) può nominare uno o più Vicepresidenti;

11) può nominare il Presidente onorario.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da almeno tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Per i membri del Consiglio di Amministrazione non è prevista l'attribuzione di alcun compenso o indennità di carica.

Il Consiglio di amministrazione può conferire al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. I componenti dell'Organo di amministrazione rispondono solo nei confronti della Associazione dell'esercizio delle proprie funzioni. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Associazione.

Qualora nel Corso del mandato un consigliere venga a cessare per qualsivoglia causa, esso sarà sostituito da altra persona nominate secondo quanto previsto dai precedenti articoli. Il sostituto resterà incarica fino a scadenza naturale del Consiglio.

Art. 14 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dal Presidente all'inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 15 – Il Presidente e il Vice presidente

Il presidente della Associazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo dai Fondatori e in seguito eletto dall'assemblea dei Fondatori e scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il Presidente rimane in carica fino alla scadenza del

mandato del consiglio di amministrazione ed è rieleggibile.

In caso di rinuncia, morte, decadenza l'assemblea dei fondatori provvede a nominare un sostituto che resta in carica sino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio di amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Associazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Associazione;
- può delegare singoli compiti al Vice Presidente;
- può altresì nominare procuratori e delegati esterni per atti o categorie di atti;
- condivide con il Segretario Generale la gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché l'organizzazione dell'Ente e promozione singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai propri atti.

In casi di particolare urgenza il Presidente potrà adottare i provvedimenti stimati utili o opportuni nell'interesse della Associazione, sottoponendoli poi tempestivamente alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Associazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Per il Presidente non è prevista l'attribuzione di alcun compenso o indennità di carica.

Art. 16 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Supervisiona di concerto con il Presidente sulla corretta esecuzione delle decisioni dell'organo collegiale di cui è parte, e vigila sulla gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione, su delega dello stesso Consiglio.

Egli, in particolare, si occupa:

- della preparazione della proposta dei programmi di attività della Associazione e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché del successivo controllo dei risultati;
- dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- delle attività propedeutiche alla predisposizione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Associazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione; dirige e coordina le attività ed il personale interno ed esterno.

Il Segretario Generale può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di un Comitato di Gestione che può essere composto solo da membri del Consiglio di Amministrazione.

Per il Segretario Generale, qualora non sia componente del Consiglio, può essere prevista l'attribuzione di un compenso o indennità di carica.

Art. 17 – Assemblea Generale degli Associati

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. Le deliberazioni in seconda convocazione sono comunque valide con la maggioranza dei presenti.

Art. 18 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se nominato, è organo consultivo della Associazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, Enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Associazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Associazione.

Art. 19 – Il Comitato d'Onore

Il Comitato di Onore, se nominato, è organo consultivo della Associazione.

È costituito per dare risalto al prestigio dell'Associazione ed è composto da personalità, anche istituzionali, di rilievo.

La nomina è esclusiva prerogativa del Presidente sulla base dello svolgimento di un'accurata istruttoria del Comitato scientifico sulla base dei curricula delle personalità segnalate dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Scientifico a seguito dell'istruttoria proporrà una rosa di nomi nei diversi campi di azione della Associazione al Presidente per la relativa nomina.

Il Comitato d'onore avrà il compito consultivo e di garanzia del funzionamento della Associazione sotto l'aspetto culturale, deontologico, comportamentale ed etico.

Svolge funzioni di raccordo con le istituzioni, a qualsivoglia livello.

Art. 20 – Il Presidente onorario

Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione della Associazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione per eccezionali meriti acquisiti in favore della Associazione.

Art. 21 – Assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è composta dalle persone fisiche e persone giuridiche che hanno costituito la Associazione.

Il componente dell'assemblea dei fondatori cessa dalla qualità di fondatore e conseguentemente non partecipa all'assemblea medesima nei seguenti casi:

- se persona giuridica, oltre che per estinzione: per recesso formalmente comunicato al legale rappresentante della Associazione; per fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale;
- se persona fisica, oltre che per decesso: per recesso formalmente comunicato; per fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; per interdizione, inabilitazione o impossibilità, riconosciuta nelle forme di legge, di provvedere ai propri interessi; per condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o la incapacità di esercitare uffici direttivi.

I fondatori originari e i cooptati non possono farsi rappresentare nell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal presidente della Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente della Associazione.

L'assemblea può essere convocata anche quando ne sia avanzata richiesta al presidente della Associazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da un terzo dei fondatori.

L'assemblea dei fondatori è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente della Associazione od in mancanza dalla persona eletta dall'assemblea tra i fondatori.

L'assemblea nomina il segretario della riunione che può essere anche un terzo non socio fondatore.

L'assemblea dei fondatori delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, limitatamente ai primi sei anni di vita associativa, la nomina e revoca del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea delibera altresì su ogni altra materia di propria competenza inclusa la possibilità di formulare proposte d'iniziativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea Generale dei Soci. L'Assemblea dei Fondatori ha titolo per chiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci su materie specifiche.

La convocazione dell'assemblea dovrà pervenire ai fondatori con qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento (compresi fax e posta elettronica) con preavviso di cinque giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare. Nell'avviso potrà essere indicata la data per una seconda convocazione, la quale non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea dei fondatori dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Le adunanze dell'Assemblea dei Fondatori possono essere tenute anche in audio/video conferenza, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22 – Assemblea dei Sostenitori

L'assemblea dei Sostenitori è un organo consultivo della Associazione, sempreché nominato.

Detto organo è composto dai sostenitori come tali nominati dall'assemblea dei fondatori tra coloro che hanno contribuito e contribuiscono a sostenere (e finanziare) le attività e i progetti della Associazione.

Le richieste per diventare socio sostenitore devono essere approvate dal consiglio di amministrazione o da un terzo dei fondatori.

L'assemblea dei sostenitori può essere convocata dall'assemblea dei fondatori al fine di esprimere pareri sulle attività della Associazione, oppure quando sia avanzata richiesta al presidente della Associazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei sostenitori.

L'assemblea dei sostenitori è presieduta dal presidente eletto al proprio interno e potrà proporre un componente al Consiglio di amministrazione della Associazione.

L'assemblea dei sostenitori delibera a maggioranza degli aventi diritto e può dotarsi di un regolamento proprio.

L'assemblea delibera altresì su ogni altra materia di propria competenza inclusa la possibilità di formulare proposte d'iniziativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina il segretario della riunione che può essere anche un terzo non socio sostenitore.

La convocazione dell'assemblea dovrà pervenire ai sostenitori a mezzo invito scritto (anche mediante fax e posta elettronica), con preavviso di cinque giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea dei sostenitori dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 23 – L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo è composto da un Sindaco Unico, ovvero da un Organo collegiale di tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Fondatori, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico e all'eventuale Collegio Sindacale si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore. In particolare, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea dei Fondatori nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 - Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Associazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Associazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;
- d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
- e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Associazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Associazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

Art. 25 – Incompatibilità e ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente il Consiglio di Amministrazione e di Revisore della Associazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'art. 23 dello Statuto;
- b) i dipendenti in servizio della Associazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado inclusi.

Art. 26 – Libri

L'Ente deve tenere i seguenti libri:

- Albo dei Fondatori;
- Albo dei Sostenitori;
- Libro dei Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Fondatori, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Sostenitori, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Tali libri, prima di essere utilizzati saranno vidimati.

Art. 27 – Scioglimento

In caso di estinzione della Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentita l'Assemblea dei Fondatori e assunto il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o posta certificata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 28 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

ART. 29 – pubblicità e comunicazione

Qualsiasi attività e progetto realizzato potrà essere pubblicizzato su tutti i media tramite conferenza stampa, realizzazione di filmati delle attività, patrocinio dei sostenitori, comunicati stampa, dichiarazioni e pubblicazione dei progetti. L'intento di tale attività è quello di dare risalto pubblicamente non solo i progetti realizzati ma anche le persone che si impegnano e sostengono l'associazione come segno di riconoscenza. Qualora i sostenitori dei singoli progetti non volessero comparire pubblicamente dovranno dichiararlo espressamente in modo da garantire l'anonimato.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like Gregor Schubert, Paul Ludwig, and others.]